



DELIBERAZIONE N. 4/2018

Il Consiglio di Amministrazione *(Seduta del 14 febbraio 2018)*

VISTA la legge 10 dicembre 2014 n. 183 che, all'art.1, comma 4, lettera c), prevede l'istituzione, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dell'Agenzia Nazionale per l'Occupazione;

VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150, e in particolare l'art.4 (Istituzione dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro);

VISTO il D.P.R. 26 maggio 2016, n. 108 recante l'approvazione dello Statuto dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro ai sensi dell'art. 4, comma 18, del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150;

VISTO quanto disposto dall'art. 7 (Attribuzioni del consiglio di amministrazione), al comma 1, lett. d), dello Statuto dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro;

VISTO l'art.1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, che istituisce il Fondo per l'occupazione presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ora Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

VISTO l'art. 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che istituisce il Fondo Sociale per Occupazione e Formazione nello stato di previsione del Ministero del lavoro disponendo che vi affluiscono, tra le altre, le risorse del Fondo per l'Occupazione;

VISTO l'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, il quale prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze può disporre, in deroga alla normativa vigente, la concessione e/o la proroga, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni e di mobilità;

VISTO l'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85, che prevede l'emanazione di un decreto del Ministro del lavoro di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze nel quale siano determinati i criteri di

concessione degli ammortizzatori sociali in deroga;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 83473 del 1° agosto 2014, emanato in attuazione dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85, che disciplina i criteri di concessione dei trattamenti di integrazione salariale e mobilità in deroga alla normativa vigente;

VISTO il decreto interministeriale n. 83527 del 06.08.2014, con cui sono stati assegnati la somma di euro 400.000.000,00 alle Regioni e Province Autonome, al fine di finanziare le prestazioni, relative all'annualità 2014, di concessione o proroga, in deroga alla vigente normativa, dei trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, e di mobilità ai lavoratori subordinati delle imprese ubicate nelle Regioni o Province Autonome;

VISTO il decreto interministeriale n. 86486 del 04.12.2014, con cui sono stati assegnati 503 milioni di euro alle Regioni e Province Autonome, al fine di finanziare le prestazioni, relative all'annualità 2014, di concessione o proroga, in deroga alla vigente normativa, dei trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, e di mobilità, ai lavoratori subordinati, delle imprese ubicate nelle Regioni e Province Autonome;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 89936 del 08.05.2015, con cui è stata assegnata, per la chiusura delle competenze relative all'annualità 2014, alle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Molise, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto la somma di euro 478.763.551,00, per la concessione o la proroga, in deroga alla vigente normativa, dei trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, e di mobilità ai lavoratori subordinati delle imprese ubicate nelle Regioni medesime;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 90973 del 08.07.2015, con cui è stata assegnata, per le competenze relative all'annualità 2015, alle Regioni e alle Province Autonome, la somma di euro 500.000.000,00 per la concessione o per la proroga, in deroga alla vigente normativa, dei trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, e di mobilità, ai lavoratori subordinati, delle imprese ubicate nelle Regioni e nelle Province Autonome;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto

con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 26591 del 24.12.2015, che concede, per le finalità di cui all'articolo 44, comma 6, del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015 ed esclusivamente per le competenze relative all'anno 2015, alle Regioni e alle Province Autonome, la possibilità di disporre la concessione dei trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche in deroga ai criteri di cui agli artt. 2 e 3 del D.I. n. 83473 citato, nella misura del 5 per cento delle risorse ad esse attribuite dall'art. 1 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 90973 del 08.07.2015;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 261 del 07.01.2016, con cui è stata assegnata, per la chiusura delle competenze relative all'annualità 2015, alle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Molise; Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto, la somma di euro 433.200.489,00, al fine della concessione o della proroga, in deroga alla vigente normativa, dei trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, e di mobilità ai lavoratori subordinati delle imprese ubicate nelle Regioni medesime;

VISTO il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 1600107 del 22 dicembre 2016, che ha assegnato alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano, per le finalità di cui al citato art. 44, comma 6-bis, del D. Lgs. 14 settembre 2015, n.148, la somma di euro 65.000.000,00;

VISTO l'art. 44, comma 6-bis, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n.148, introdotto dall'art. 2, comma 1, lett. f) punto 1, del D. Lgs. 24 settembre 2016, n. 185, che prevede che le Regioni e le Province autonome possano disporre, con riferimento agli anni 2014, 2015 e 2016, l'utilizzo delle risorse ad esse attribuite in misura non superiore al 50 per cento anche in deroga ai criteri di cui agli artt. 2 e 3 del D.I. n. 83473 citato, destinandole preferibilmente alle aree di crisi industriale complessa di cui all'art. 27 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, ovvero ad azioni di politica attiva del lavoro, con esclusione delle risorse già oggetto di decretazione da parte delle Regioni e delle Province Autonome;

VISTA la Circolare n. 34 del 4 novembre 2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che ha fornito le prime indicazioni e chiarimenti operativi in merito a quanto disposto dall'art. 44, comma 6-bis, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n.148, ribadendo, tra l'altro, che le risorse di cui allo stesso articolo possano essere finalizzate anche ad azioni di politica attiva del lavoro;

VISTA la nota prot. n. 628 del 13 gennaio 2017, con cui il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in relazione alla citata Circolare n. 34 del 4 novembre 2016, ha confermato, tra l'altro, che l'istruttoria e i provvedimenti relativi alle politiche attive sono di totale competenza delle singole Regioni e delle Province Autonome;

VISTA la Circolare n. 2 del 31 gennaio 2017 del Ministero, che ha posticipato il termine di avvio di predette azioni al 31 marzo 2017;

VISTA la nota prot. n. 4822 del 22.03.2017, con la quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali comunica alle Regioni e alle Province Autonome che, per poter utilizzare le risorse finanziarie finalizzate alla concessione degli ammortizzatori sociali in deroga nonché alle azioni di politica attiva del lavoro, è necessaria la chiusura, da parte delle stesse, delle decretazioni relative agli ammortizzatori sociali in deroga di tutte le situazioni ancora pendenti e connesse ai decreti interministeriali emanati in conseguenza del decreto criteri generali del 1 agosto 2014;

RITENUTO che, in applicazione della normativa sopra citata, tali risorse saranno destinate ad interventi di politiche attive del lavoro, da individuarsi in un apposito Accordo Quadro;

RITENUTO pertanto necessario procedere alla definizione di uno schema di Accordo Quadro tra l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e le singole Regioni/Province Autonome volto a disciplinare l'utilizzo di tali risorse finanziarie residue da destinare a interventi di politica attiva del lavoro;

DELIBERA

- di approvare lo schema di convenzione quadro, come da documento allegato che costituisce parte integrante della presente delibera;
- di dare mandato al direttore generale di provvedere agli adempimenti conseguenti ai fini della stipula delle singole convenzioni.


IL SEGRETARIO

Dott.ssa Simonetta D'Ottavio



IL PRESIDENTE

Prof. Maurizio Ferruccio Del Conte





Logo
regione

IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI,

L'AGENZIA NAZIONALE PER LE POLITICHE ATTIVE DEL
LAVORO (ANPAL)

E

LA REGIONE

VISTO l'art.1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, che istituisce il Fondo per l'occupazione presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ora Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

VISTO l'art. 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che istituisce il Fondo Sociale per Occupazione e Formazione nello stato di previsione del Ministero del lavoro disponendo che vi affluiscono, tra le altre, le risorse del Fondo per l'Occupazione;

VISTO l'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, il quale prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze può disporre, in deroga alla normativa vigente, la concessione e/o la proroga, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni e di mobilità;

VISTO l'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85, che prevede l'emanazione di un decreto del Ministro del lavoro di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze nel quale siano determinati i criteri di concessione degli ammortizzatori sociali in deroga;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 83473 del 1° agosto 2014, emanato in attuazione dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 21 maggio

2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85, che disciplina i criteri di concessione dei trattamenti di integrazione salariale e mobilità in deroga alla normativa vigente;

VISTO il decreto interministeriale n. 83527 del 06.08.2014, con cui sono stati assegnati la somma di euro 400.000.000,00 alle Regioni e Province Autonome, al fine di finanziare le prestazioni, relative all'annualità 2014, di concessione o proroga, in deroga alla vigente normativa, dei trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, e di mobilità ai lavoratori subordinati delle imprese ubicate nelle Regioni o Province Autonome;

VISTO il decreto interministeriale n. 86486 del 04.12.2014, con cui sono stati assegnati 503 milioni di euro alle Regioni e Province Autonome, al fine di finanziare le prestazioni, relative all'annualità 2014, di concessione o proroga, in deroga alla vigente normativa, dei trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, e di mobilità, ai lavoratori subordinati, delle imprese ubicate nelle Regioni e Province Autonome;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 89936 del 08.05.2015, con cui è stata assegnata, per la chiusura delle competenze relative all'annualità 2014, alle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Molise, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto la somma di euro 478.763.551,00, per la concessione o la proroga, in deroga alla vigente normativa, dei trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, e di mobilità ai lavoratori subordinati delle imprese ubicate nelle Regioni medesime;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 90973 del 08.07.2015, con cui è stata assegnata, per le competenze relative all'annualità 2015, alle Regioni e alle Province Autonome, la somma di euro 500.000.000,00 per la concessione o per la proroga, in deroga alla vigente normativa, dei trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, e di mobilità, ai lavoratori subordinati, delle imprese ubicate nelle Regioni e nelle Province Autonome;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 26591 del 24.12.2015, che concede, per le finalità di cui all'articolo 44, comma 6, del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015 ed esclusivamente per le competenze relative all'anno 2015, alle Regioni e alle Province Autonome, la possibilità di disporre

la concessione dei trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche in deroga ai criteri di cui agli artt. 2 e 3 del D.I. n. 83473 citato, nella misura del 5 per cento delle risorse ad esse attribuite dall'art. 1 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 90973 del 08.07.2015;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 261 del 07.01.2016, con cui è stata assegnata, per la chiusura delle competenze relative all'annualità 2015, alle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Molise; Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto, la somma di euro 433.200.489,00, al fine della concessione o della proroga, in deroga alla vigente normativa, dei trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, e di mobilità ai lavoratori subordinati delle imprese ubicate nelle Regioni medesime;

VISTO il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 1600107 del 22 dicembre 2016, che ha assegnato alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano, per le finalità di cui al citato art. 44, comma 6-*bis*, del D. Lgs. 14 settembre 2015, n.148, la somma di euro 65.000.000,00;

VISTO l'art. 44, comma 6-*bis*, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n.148, introdotto dall'art. 2, comma 1, lett. f) punto 1, del D. Lgs. 24 settembre 2016, n. 185, che prevede che le Regioni e le Province autonome possano disporre, con riferimento agli anni 2014, 2015 e 2016, l'utilizzo delle risorse ad esse attribuite in misura non superiore al 50 per cento anche in deroga ai criteri di cui agli artt. 2 e 3 del D.I. n. 83473 citato, destinandole preferibilmente alle aree di crisi industriale complessa di cui all'art. 27 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, ovvero ad azioni di politica attiva del lavoro, con esclusione delle risorse già oggetto di decretazione da parte delle Regioni e delle Province Autonome;

VISTA la Circolare n. 34 del 4 novembre 2016 del Ministero, che ha fornito le prime indicazioni e chiarimenti operativi in merito a quanto disposto dall'art. 44, comma 6-*bis*, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n.148, ribadendo, tra l'altro, che le risorse di cui allo stesso articolo possano essere finalizzate anche ad azioni di politica attiva del lavoro;

VISTA la nota prot. n. 628 del 13 gennaio 2017, con cui il Ministero, in relazione alla citata Circolare n. 34 del 4 novembre 2016, ha confermato, tra

l'altro, che l'istruttoria e i provvedimenti relativi alle politiche attive sono di totale competenza delle singole Regioni e delle Province Autonome;

VISTA la Circolare n. 2 del 31 gennaio 2017 del Ministero, che ha posticipato il termine di avvio di predette azioni al 31 marzo 2017;

VISTA la nota prot. n. 4822 del 22.03.2017, con la quale il Ministero comunica alle Regioni e alle Province Autonome che, per poter utilizzare le risorse finanziarie finalizzate alla concessione degli ammortizzatori sociali in deroga nonché alle azioni di politica attiva del lavoro, è necessaria la chiusura, da parte delle stesse, delle decretazioni relative agli ammortizzatori sociali in deroga di tutte le situazioni ancora pendenti e connesse ai decreti interministeriali emanati in conseguenza del decreto criteri generali del 1 agosto 2014;

VISTA la nota _____ con la quale la Regione ha comunicato al Ministero–Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e Incentivi all'Occupazione nonché ad INPS–Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali l'avvenuto completamento della trasmissione in Sistema Informativo dei Percettori (SIP) delle decretazioni per le annualità 2014 e 2015, richiedendo contestualmente l'autorizzazione all'utilizzo dei relativi residui;

VISTA la nota INPS che, a seguito di quanto comunicato dalla Regione, indica per l'annualità 2014 residui pari ad euro ... e per l'annualità 2015 residui pari ad euro;

CONSIDERATO, pertanto, che residuano risorse per euro..... relative all'annualità 2014 e risorse per euro.... relative all'annualità 2015;

VISTO l'Accordo Quadro tra la Regione e le Parti Sociali sugli ammortizzatori sociali in deroga siglato in data -----;(O LA DELIBERA DI GIUNTA);

RITENUTO che, in applicazione della normativa sopra citata, tali risorse saranno destinate ad interventi di politiche attive del lavoro, così come individuate nell'Accordo Quadro o nella Delibera di Giunta n.

CONVENGONO

ART. 1

Premesse

1. Le premesse sono parte integrante della presente convenzione.

ART. 2

Importi da destinare al finanziamento del programma di politiche attive del lavoro

1. Sono destinate alla Regione...euro...in cifre e lettere per annualità..... allo scopo di attuare il programma di politiche attive del lavoro, adottato con delibera di giunta o accordo quadro;

ART. 3

Modalità di attuazione

1. La Regione affida ad ANPAL, mediante specifica convenzione, l'attuazione delle misure di politica attiva secondo il piano esecutivo previsto in allegato A.
2. L'allegato fornisce inoltre un piano finanziario delle attività di assistenza tecnica svolte da ANPAL Servizi SpA e poste a carico dei fondi di cui all'articolo 2.
3. Allo scopo di agevolare l'immediato avvio delle attività, l'ANPAL, anche mediante il proprio ente in house ANPAL Servizi SpA, attua le attività di cui al precedente comma anche anticipando le risorse a valere sul fondo di rotazione di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 148/1993.

ART. 4

Monitoraggio e rendicontazione

1. La Regione si impegna a trasmettere al Ministero con cadenza semestrale un resoconto dettagliato sulle iniziative intraprese, contenente la relazione sull'attività svolta e la specifica delle risorse che sono state finalizzate alle attività di cui agli articoli precedenti e, solo all'esito dell'istruttoria sul resoconto, il Ministero provvederà alla restituzione ad ANPAL di quanto correttamente rendicontato dalla Regione, entro 60 giorni dal ricevimento del rendiconto, salvo la necessità di eventuale supplemento di istruttoria.

ART. 5

Definizione degli interventi di politica attiva

1. I criteri e le modalità di individuazione dei soggetti destinatari degli interventi in parola sono di esclusiva competenza della Regione, cui saranno indirizzate le istanze volte ad ottenere il beneficio economico.
2. Compete esclusivamente alla Regione l'istruttoria e la decisione delle suddette istanze e la difesa in caso di ricorsi relativi alla sussistenza o meno del diritto del singolo a fruirne.
3. Nessuna responsabilità grava sul Ministero in conseguenza di pagamenti risultanti poi indebiti.
4. Il recupero degli importi non dovuti sarà curato direttamente dalla Regione.

ART.6

Durata della convenzione

1. La presente Convenzione ha durata di due anni a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa ed è rinnovabile tacitamente per un ulteriore anno.

ART. 7

Elezione del Foro competente

1. Per le controversie derivanti dall'applicazione e dall'interpretazione della presente Convenzione si elegge come competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Letto, confermato, sottoscritto digitalmente

Per il Ministero del
Lavoro e delle Politiche
Sociali

Per la Regione

Per l'ANPAL

Il Direttore generale per
gli ammortizzatori
sociali e la formazione

Il direttore generale